

Roma, 15 dicembre 2025

IPOTESI DI ACCORDO SULLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI NELL'AMBITO  
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2024

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157;

VISTO, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e, in particolare l'articolo 23, comma 2, primo periodo, con il quale si prevede che *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

VISTO il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 – convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – e, in particolare, l'articolo 8, comma 3, laddove si prevede l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi in deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per un importo, al netto degli oneri riflessi, di € 9.796.533,53, per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – e, in particolare, l'articolo 31, comma 1, che, sempre in deroga al limite indicato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per gli anni 2020-2025, prevede l'assegnazione al Fondo risorse decentrate di ulteriori risorse variabili per complessivi € 6.028.636,02, al netto degli oneri riflessi;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – e, in particolare, l'articolo 40 *bis* laddove, a decorrere dall'anno 2020, si prevede l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi in deroga al limite indicato dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per un importo complessivo, al netto degli oneri riflessi, di € 4.069.329,32, di cui € 1.431.801,06 per *posizioni organizzative e professionali e incarichi di responsabilità*, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e

utilizzate a tale scopo, ed € 2.637.528,26 a incremento delle risorse certe e stabili presenti nel Fondo risorse decentrate;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2022-2024 (d'ora in avanti CCNL), sottoscritto il 27 gennaio 2025 e, per le disposizioni da quest'ultimo non disapplicate, il CCNL per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 e da ultimo il CCNL per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTO l'articolo 38 del CCNL, che, relativamente a quanto non espressamente disciplinato dal medesimo contratto, prevede che *“continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e/o da norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001.”*;

VISTO l'accordo sulla attuazione delle progressioni economiche all'interno delle aree nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2024, sottoscritto definitivamente il 30 dicembre 2024, per un importo complessivo di € 1.706.450,00;

VISTO l'accordo del 2 dicembre 2025 di ripartizione delle risorse accertate, per il 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto legislativo n. 157 del 2015, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2025 – registrato dalla Corte dei Conti il 24 ottobre 2025 – con il quale è stato assegnato al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 un importo di € 33.000.248,58, di cui € 3.785.000,00 a titolo di quota incentivante;

VISTI gli atti di stipula delle concessioni nel settore dei giochi, nell'ambito dei quali si prevede che l'attività di controllo sulla regolarità delle procedure è affidata a diverse commissioni con oneri e spese di funzionamento a carico del concessionario, secondo quanto previsto dai regolamenti dei singoli giochi;

VISTA la nota protocollo 5876/RI del 5 marzo 2024, con la quale, in relazione al finanziamento delle attività delle commissioni di controllo dei giochi per l'anno 2024, la competente *Direzione giochi* ha comunicato un importo pari a € 524.491,33 (€ 696.000,00 al lordo degli oneri riflessi);

CONSIDERATO che le somme corrisposte per servizi resi a terzi sono escluse dai limiti imposti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017;

CONSIDERATO inoltre che, oltre ai costi di missione e allo straordinario, con tali risorse vanno finanziati gli istituti la cui utilizzazione è convenuta nell'ambito degli accordi annuali sui fondi della contrattazione integrativa e, in particolare, nell'ambito del Fondo 2024, le indennità legate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità e disagi, quali i compiti assolti nell'ambito delle medesime commissioni di controllo dei giochi, per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTO l'atto di costituzione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2024, protocollo n. 26658/RI del 4 dicembre 2025, con il quale – nel rispetto del limite dettato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – si destina al Fondo risorse decentrate dell'anno 2024 un

importo di € 131.163.289,80, al lordo delle somme “extra tetto” di cui al precedente capoverso;

VISTO l'articolo 33, comma 5, del CCNL, con il quale si prevede che “*Il presente articolo si applica al fondo costituito a partire dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) del CCNL 9 maggio 2022.*”;

VISTO l'articolo 50, commi 3 e 4, del CCNL 9 maggio 2022, di rinvio all'articolo 50, comma 2, lettera j, del medesimo CCNL e, poi, di ulteriore rinvio all'articolo 76, comma 4, lett. c), del CCNL 12 febbraio 2018, ove è previsto che la contrattazione integrativa destini specificamente alla *performance individuale* almeno il 30 per cento di alcune tipologie di risorse variabili (la *quota incentivante* e puntuali ratei della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di amministrazione) e alla contrattazione di sede territoriale almeno il 20 per cento delle risorse complessivamente destinate ai premi di *performance* sia individuale sia collettiva;

PREMESSO che tutti gli importi indicati nella presente ipotesi di accordo sono esposti al netto degli oneri riflessi.

## CONCORDANO

### Articolo 1

#### ORDINAMENTO PROFESSIONALE

1. Progressioni economiche all'interno delle aree – Secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lett. f), del CCNL, la somma di € 59.560.941,67, al netto dei risparmi derivanti dal personale cessato, è destinata a finanziare i *differenziali stipendiali* in relazione alle progressioni economiche all'interno delle aree effettuate dal 2004 al 2024, anche in relazione a quanto previsto dal precedente sistema classificatorio.

2. Posizioni organizzative e professionali e incarichi di responsabilità – Secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1 e comma 2, lett. d) e g), del CCNL, viene stanziata la somma di € 2.400.000,00 per finanziare le *posizioni organizzative e professionali* e gli *incarichi di responsabilità*.

2.a) In relazione alle responsabilità affidate sono attribuiti i seguenti importi *pro capite*:

- da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 6.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza dell'ufficio ove è incardinato l'incarico), per gli incarichi di Capo e/o Coordinatore di servizi di *Staff/Sezione operativa territoriale/Legale/Verifiche e funzioni tecniche/Tributi e URP/Antifrode e controlli* presso gli Uffici delle dogane e gli Uffici dei monopoli;
- da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di € 7.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza delle funzioni assegnate) per il coordinamento di funzioni di supporto, quali *Relazioni esterne/Acquisti/Sicurezza/Processi automatizzati*, nonché per il coordinamento di ulteriori funzioni tecniche, quali *Laboratori/Risorse proprie o Risorse proprie e regimi doganali/Contabilità e regimi accise* presso le Direzioni territoriali;
- da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di € 7.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza delle funzioni assegnate) per il coordinamento di *Funzioni e servizi generali e trasversali* presso le Direzioni centrali;

- € 7.000,00 per un numero massimo di 10 incarichi per *Funzioni e progetti speciali* attivati presso le Direzioni centrali o territoriali per far fronte a funzioni di coordinamento di peculiari servizi (quali, a titolo di esempio, quelle relativi alla “ricevitoria e coordinamento procedure doganali”, “antifrode e controlli”, “ricevitoria e coordinamento sezioni tributi e progetti di innovazione tecnologica con l’Autorità di sistema portuale”, “gestione tributi”, “supporto agli Organi di governance dell’Agenzia”, “coordinamento reparto controlli extratributari”, “coordinamento settore verifiche, controlli e antifrode”.

2.b) Per le posizioni organizzative e professionali sono attribuiti i seguenti importi *pro capite*:

- da un minimo di € 8.000,00 a un massimo di € 9.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza delle funzioni assegnate) per il coordinamento delle funzioni di *Staff/Risorse/Laboratori/Antifrode/Procedure tecniche* per le seconde sedi delle Direzioni territoriali;
- da un minimo di € 8.000,00 a un massimo di € 9.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza delle funzioni assegnate) per il coordinamento delle funzioni di *Staff e Servizi tecnico specialistici, giuridici, amministrativi* presso le Direzioni centrali;
- € 9.000,00 per un numero massimo di 8 posizioni per *Funzioni e progetti speciali* attivati presso le Direzioni centrali o territoriali per far fronte a funzioni di coordinamento di peculiari servizi (quali, a titolo di esempio, quelle relativi alla “ricevitoria e coordinamento procedure doganali”, “antifrode e controlli”, “ricevitoria e coordinamento sezioni tributi e progetti di innovazione tecnologica con l’Autorità di sistema portuale”, “gestione tributi”, “supporto agli Organi di governance dell’Agenzia”, “coordinamento reparto controlli extratributari”, “coordinamento settore verifiche, controlli e antifrode”.

2.c) La somma stanziata si compone di un importo di € 968.198,94 – di cui € 240.000,00 per le *posizioni organizzative* ed € 728.198,94 per gli *incarichi di responsabilità* – a carico del presente Fondo e della somma di € 1.431.801,06 assegnata dall’articolo 40 *bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, somma questa non destinata a incrementare le risorse presenti nel Fondo.

## Articolo 2

### BUDGET D’UFFICIO

1. Sistema indennitario – Secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lett. d), del CCNL, viene stanziata la somma di € 6.000.000,00 per finanziare il sistema indennitario. Tale somma consente di remunerare l’*indennità di disagio* e l’*indennità di confine* previste per legge per l’allora personale doganale, l’*indennità di mansione per i centralinisti non vedenti*, l’*indennità di rischio* e la *reperibilità*. Le indennità di cui al presente comma sono liquidate con le modalità di seguito indicate:

- l’*indennità di disagio* è assegnata al personale degli uffici individuati nei vigenti accordi integrativi, in rapporto alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, sulla base delle aliquote orarie indicate nel terzo capoverso del presente alinea. Alle condizioni già previste per il personale doganale, la medesima indennità spetta anche al personale delle articolazioni dipendenti dagli Uffici dei monopoli – sempre nel caso di svolgimento di attività disagiate – nelle sedi in cui si sia effettivamente operata la concentrazione di sedi in un unico stabile. Per l’attribuzione dell’indennità, sono determinati i seguenti compensi orari: € 0,50 per ogni ora di lavoro ordinario per punti 1; € 0,86 per ogni ora di lavoro

ordinario per punti 2; € 1,00 per ogni ora di lavoro ordinario per punti 3; € 1,20 per ogni ora di lavoro ordinario per punti 4 e oltre;

- l'*indennità di confine* nella misura di € 0,77 per ciascuna giornata di effettivo servizio prestato negli uffici individuati con determinazione direttoriale prot. 22870 del 2 ottobre 2009;
- l'*indennità di mansione per i centralisti non vedenti* prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/85 nella misura di € 4,52 per ogni giorno di effettivo servizio nella mansione;
- l'*indennità di rischio* è riconosciuta, per ogni giorno di effettivo servizio, ai soli dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, ai sensi della tabella "A" allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e nella misura ivi prevista. In particolare, è riconosciuta per le seguenti attività e con le relative aliquote a:
  - ✓ *autisti* nella misura di € 1,63;
  - ✓ addetti ai *laboratori chimici* nella misura di € 3,10;
  - ✓ soggetti *esposti a sostanze chimiche e prodotti tossici* (in raffinerie, depositi di alcole, altri) nella misura di € 2,07;
  - ✓ soggetti *esposti a rischio sanitario* (per controlli a persone e merci) nella misura di € 2,30;
  - ✓ soggetti *esposti a inquinamento acustico* (nei porti e aeroporti) con un'indennità di € 2,07;
- l'*indennità di reperibilità* nella misura e con le modalità stabilite dal vigente CCNL.

2. Turnazioni – Secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari unionali e nazionali e dall'articolo 33, comma 2, lett. d), del CCNL, viene stanziato l'importo di € 6.738.911,84 per finanziare l'istituto della *turnazione* anche a copertura dell'orario prolungato di servizio giornaliero degli uffici doganali. Al personale turnista spetta una maggiorazione pari al 20 per cento del normale compenso orario per lavoro straordinario per le ore di servizio dalle 14:00 alle 20:00, al 40 per cento per le ore di servizio dalle 6:00 alle 8:00 e al 60 per cento per le ore di servizio dalle 20:00 alle 6:00. Una maggiore retribuzione pari al 40 per cento del normale compenso orario per lavoro straordinario compete, in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, per le ore di servizio prestato dalle 22:00 dei giorni prefestivi alle ore 6:00 dei giorni successivi ai festivi. Nelle more della definizione del CCNI - parte normativa è poi previsto un importo pari ad euro 1 per ciascun segmento orario dalle 8:00 alle 14:00.

3. Compenso indennitario per l'attività nelle commissioni di controllo dei giochi – Per garantire il funzionamento delle commissioni di controllo dei giochi, il compenso indennitario spettante ai partecipanti alle medesime commissioni di controllo è determinato per un importo complessivo massimo di € 200.000,00 da ripartire nella misura indicata nella seguente tabella.

| Tipologia                                             | Personale di supporto |                            | Componenti effettivi  |                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                       | Dal lunedì al venerdì | Sabato, domenica e festivi | Dal lunedì al venerdì | Sabato, domenica e festivi |
| Lotto e 10eLotto                                      | € 11,00               | € 27,50                    | € 22,00 *             | € 44,00 *                  |
| Superenalotto, Sivinetutto, <i>Eurojackpot</i> e GNTN | € 11,00               | € 27,50                    | € 22,00 *             | € 44,00 *                  |
| Tris, V7, Live e Totocalcio                           |                       |                            | € 22,00               | € 44,00                    |
| Gratta e Vinci                                        |                       |                            | € 22,00               |                            |
| GASS ( <i>anomale</i> )                               |                       |                            | € 15,00               | € 35,00                    |

\* Gli importi indicati sono raddoppiati per il funzionario che ricopre il ruolo di presidente in luogo del dirigente.

### Articolo 3

#### PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE

1. Premio di *performance* organizzativa e di produttività d'ufficio – Secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lett. a), del CCNL, viene stanziato un importo pari a € 46.645.237,35 per finanziare il *premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio*. Tale premio è calcolato, in misura differenziata, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di quota incentivante assegnati a ciascun centro di responsabilità ricavato dal sistema di consuntivazione (*indicatore sintetico di risultato*) e a un *coefficiente di professionalità per Area* in proporzione alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Sono equiparati ai periodi di effettivo servizio i congedi per le donne vittime di violenza (articolo 27 del CCNL 9 maggio 2022), le assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapia salvavita (articolo 25 del CCNL), le ore fruiti ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e i periodi di astensione obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Secondo quanto dettato dall'articolo 57, comma 2, lett. d), del CCNL 09 maggio 2022 – di rinvio all'articolo 64, comma 7, del CCNL del 28 maggio 2004 – al personale in distacco sindacale si applicano le regole di seguito indicate, con la precisazione che, ai fini del calcolo dell'*indicatore sintetico di risultato*, la struttura di riferimento resta quella di organica appartenenza.

Per le strutture di coordinamento centrali e regionali, l'*indicatore sintetico di risultato* è così determinato:

- per le Direzioni territoriali dalla media dell'*indicatore sintetico di risultato* degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione;
- per gli Uffici e le Direzioni centrali dalla media nazionale dell'*indicatore sintetico di risultato* di tutti gli uffici operativi.

Al fine di premiare e compensare le migliori *performance* e, nel contempo, assicurare una più ampia differenziazione retributiva, l'*indicatore sintetico di risultato* viene suddiviso nelle fasce di seguito indicate:

- in misura pari a zero per risultati inferiori al 60%;
- in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%;
- un *bonus* aggiuntivo del 10% per risultati superiori al 100%.

Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nell'ambito delle Aree, è articolato nei seguenti valori:

- 1,25 per le Aree degli assistenti e degli operatori;
- 1,50 per l'Area dei funzionari.

2. *Performance* individuale – Secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lett. b), e comma 3, del CCNL, viene stanziato un importo pari a € 1.400.000,00 per finanziare la *performance* individuale. Secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del personale non dirigenziale, tale premio è ripartito sulla base dei due fattori della valutazione individuale – il *contributo individuale* e i *risultati della struttura* – opportunamente riproporzionati al valore 100 e mediati tra loro in relazione ai pesi di seguito assegnati:

- il 50 per cento per il *contributo individuale* rilevato dai punteggi attribuiti in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse;

- il 50 per cento per i *risultati della struttura* rilevati attraverso il punteggio conseguito dal dirigente dell'ufficio, ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di avvicendamenti in corso d'anno, dove il dipendente presta servizio al netto del punteggio assegnato per il parametro delle "capacità manageriali".

Il compenso legato alla *performance* individuale per l'anno 2024 è attribuito al personale sulla base dei seguenti parametri, tenuto altresì conto delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate:

- in misura pari a zero per punteggi di valutazione  $\leq 2,5$ ;
- in misura pari al 50% della retribuzione spettante per punteggi da  $>2,5$  e  $\leq 5,5$ ;
- in misura proporzionale al punteggio di valutazione ottenuto per punteggi da  $>5,5$  a  $\leq 9,0$ ;
- in misura pari al punteggio di valutazione ottenuto e comunque con importi più elevati di almeno il 30 per cento, rispetto al valore medio pro capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato per punteggi  $>9,0$ , fermo restando quanto previsto al successivo periodo.

Tenuto conto del fatto che la procedura di valutazione per l'anno 2024 non è conclusa, a una quota massima pari al 30 per cento del personale valutato può essere attribuita la maggiorazione di cui all'ultimo alinea del precedente capoverso. Tale percentuale concerne coloro che abbiano conseguito le valutazioni più elevate.

#### Articolo 4

##### BUDGET DI SEDE

1. Budget per la contrattazione di sede – Secondo quanto dettato dall'articolo 33, comma 4, del CCNL, nella *contrattazione integrativa di sede territoriale* dell'Agenzia, viene stanziato l'importo di € 9.650.000,00 (comprensivo degli importi di € 80.000,00, € 55.000,00 ed € 15.000,00 rispettivamente assegnati alle sedi dell'Area antifrode della Direzione territoriale e dell'Ufficio delle dogane presenti nella sede Gioia Tauro, alla Sezione operativa di Ponte Chiasso e alla Sezione operativa di Passo del Foscagno) per finanziare il *premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio*. Con separato accordo sarà ripartita la somma tra le Direzioni territoriali e quelle centrali e saranno individuati i criteri generali per la ripartizione dei premi in relazione alle funzioni svolte.

#### Articolo 5

##### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Qualora gli stanziamenti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, punti 1 e 2, non dovessero risultare sufficienti per liquidare i relativi istituti, ovvero risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, i necessari congruagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziare nell'ambito dell'articolo 3, punto 1.

#### Articolo 6

##### DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della

Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato–IGOP, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 40-bis, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato anche dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – non appena perverrà la *mail* di conferma da parte dell’Organizzazione sindacale di appartenenza all’indirizzo *mail* all’Ufficio affari generali e relazioni sindacali ([dir.per.aagg-relsindacali@adm.gov.it](mailto:dir.per.aagg-relsindacali@adm.gov.it)).

Per l’Agenzia dogane e monopoli

FIRMATO

Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni centrali

CISL FP

NON FIRMA

UIL FP

FIRMATO

CONFSAL-UNSA

FIRMATO \*

FLP

FIRMATO

CONFINTESA FP

FIRMATO

\* Nota a verbale





## FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

Coordinamento Nazionale Agenzie Fiscali - Salfi

CONFERENZA NAZIONALE DEI SINDACATI E DEI LAVORATORI

Via Nazionale n. 243, 00184, Roma  
tel. 06/481.95.07 salfi@confisal-unsal.it



### SETTORE ADM

#### NOTA A VERBALE

La O.S. CONFISAL-UNSA nel sottoscrivere **l'ipotesi di accordo sul Fondo Risorse Decentrate anno 2024**, per evitare ogni ritardo nella procedura di pagamento ai Lavoratori delle dovute indennità, fa presente, chiedendo ogni risolutivo impegno per il futuro, che l'articolo 3 della preintesa debba prevedere l'inclusione, riguardo ai destinatari dei "premi collegati alla performance", anche dei cosiddetti "caregiver" di cui alla legge 104/92, art 33 comma 3 che assistono un familiare con disabilità grave.

I Lavoratori in parola espletano una attività di rilevante funzione sociale e i loro permessi devono essere considerati attività lavorativa a tutti gli effetti, come peraltro evidenziato in merito da alcune sentenze dell'autorità giurisdizionale.

Si specifica, inoltre, che nel più breve tempo possibile dovranno essere trattate le tematiche relative al salario accessorio ancora in sospeso nonché avviare fattivamente le trattative per il CCNI-ADM

Roma, 15 dicembre 2025

Il Responsabile Nazionale Settore ADM

Salvatore Veltri